

Doveri di correttezza e buona fede

Obbligazioni in genere - comportamento secondo correttezza - rapporto contrattuale - esecuzione secondo correttezza e buona fede - contenuto - determinazione - criteri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23069 del 26/09/2018

>>> I doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - essendo diretti a salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti dell'interesse proprio, dell'accessorietà all'obbligazione pattuita e della necessità di non snaturare la causa contrattuale - non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la violazione dei predetti doveri nel comportamento dell'assicuratore il quale aveva omesso di avvisare il contraente della prossima scadenza del termine di prescrizione biennale del diritto ad incassare l'indennizzo spettante in base ad una polizza assicurativa sulla vita, che era stato conseguentemente devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quater, della l. n. 266 del 2005).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23069 del 26/09/2018